



Atleta Gabriele Di Martino

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società **ROMA 12**

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Veronica Savarese (Componente)

Avv. Ilaria Pietroletti (Componente)

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta, all'esito della riunione fissata per il giorno 18.09.2019 per la discussione di merito

PREMESSO CHE

Con lettera di messa in mora datata 17.7.2019 l'atleta Di Martino ha richiesto lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo esistente con la società Roma 12, adducendo le seguenti motivazioni:

1. "rifiuto della richiesta di trasferimento dell'atleta alla società SSD Argos Volley srl società sportiva nei termini previsti nonostante il versamento di un indennizzo";
2. "impossibilità da parte della società Roma 12 di partecipare ad un campionato di livello adatto alle prestazioni dell'atleta";
3. "totale assenza di investimenti per la crescita tecnica dell'atleta, essendo quest'ultimo al momento del trasferimento alla Roma 12, già inserito nel progetto Club Italia";

4. mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore tale da permettere all'atleta di prendere parte al campionato di Superlega";
5. "inadempienza negli accordi sottoscritti in data 20.7.2013 dove l'art. 5 prevedeva il rientro del vincolo sportivo alla società di provenienza M Roma Volley spa";
6. "disconoscimento degli accordi sottoscritti di cui al punto precedente, attraverso il quale la M Roma Volley ha trasferito il vincolo alla Roma 12";

Detta istanza veniva inviata dall'atleta, a mezzo pec del proprio genitore, alla società Roma 12, la quale, verificata la provenienza della missiva, non rispondeva.

Con successivo ricorso del 1.8.2019, a firma dell'Avv. Raffaello Agea, giusta delega in calce, l'atleta ribadiva le doglianze già avanzate nella lettera di messa in mora, aggiungendo l'ulteriore motivazione della mancata sottoposizione a visita medica per la stagione corrente.

La società Roma 12 riscontrava il ricorso con memoria del 7.8.2019, rilevando, nell'ordine:

1. "improcedibilità e/o inammissibilità dell'istanza per difetto di rituale lettera di costituzione in mora ai sensi dell'art. 64 Regolamento Giurisdizionale FIPAV nonché della Guida Pratica Fipav inerente il procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa";
2. "inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per non corrispondenza delle censure rivolte con la istanza rispetto a quelle contenute nella pretesa costituzione in mora, nonché per incongruenza, inconferenza e tardività delle motivazioni svolte, superate e giudicate con precedenti provvedimenti delle varie Autorità federali e

non, ed altresì per difetto di censure relative alla passata stagione sportiva 2018-2019”;

3. infondatezza nel merito;

4. “improcedibile e strumentale richiamo alle visite mediche”.

Concludeva, pertanto, chiedendo:

- in via gradata: “dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'avversa istanza per le ragioni sopra”; “rigettare la stessa in quanto assolutamente, per le ragioni esposte, infondata nel merito”;

- “in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa istanza, determinare l'indennizzo dovuto alla scrivente Società nella misura che appare equo commisurare in euro 25.000,00 (venticinquemila/00) od in quella minore o maggiore di giustizia”;

- “disporre comunque la restituzione della tassa ricorsi regolarmente versata”.

Entrambe le parti hanno provveduto al rituale versamento della tassa ricorsi.

All'esito della discussione orale del 18.9.2019, Codesta Commissione ritiene di poter accogliere il ricorso per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare, circa l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'istanza, sollevata dalla Società, si rileva che nonostante il mancato riscontro alla lettera di messa in mora, da parte del sodalizio, quest'ultimo si è ritualmente costituito nel presente procedimento.

Pertanto, per economia di giudizio ed atteso che la lettera di messa in mora ha raggiunto lo scopo prefisso dalla normativa, avendo il sodalizio riconosciuto di aver ricevuto la richiesta di scioglimento del vincolo, sia nelle controdeduzioni, sia verbalmente in udienza, tale eccezione deve essere respinta.

Relativamente alla seconda eccezione preliminare di improcedibilità, per mancata corrispondenza tra i motivi a supporto della lettera di messa in mora e quelli del ricorso, questa Commissione ritiene condivisibile tale censura che non inficia la procedibilità del ricorso, bensì limita l'esame ai soli motivi di cui alla lettera di messa in mora.

Nel merito, appare evidente che sebbene tutte le motivazioni poste a fondamento del ricorso non siano integralmente accoglibili, in particolare, le eccezioni relative ai contratti sottoscritti nel tempo dal tesserato, di cui la scrivente Commissione non è competente a decidere, la crescita tecnica dell'atleta non verrebbe tutelata laddove continuasse a prestare la propria attività nelle fila del sodalizio di appartenenza (società iscritta ad un campionato di serie C) sebbene questo, nel tempo, abbia sempre concesso il Di Martino, in prestito, a società partecipanti a categorie superiori.

Difatti alcun rilievo può essere mosso nei confronti del sodalizio di appartenenza che ha sempre riconosciuto le capacità dell'atleta, facendolo partecipare a campionati di livello adeguato alle sue potenzialità (il Di Martino ha giocato nel Club Italia ed in SuperLega).

Ciononostante è emerso in maniera incontestabile ed incontestata che tra le parti si sia instaurato un clima di tensione irrecuperabile e che non consente il sereno proseguimento del rapporto, laddove il padre del tesserato, nel corso degli anni, ha

presentato molteplici denunce ed esposti nei confronti della Roma 12 asd e del suo legale (ex multis, esposto alla Guardia di Finanza, instaurazione di giudizi innanzi al Tribunale civile di Roma, esposti alla Procura della Repubblica, segnalazioni al Garante della privacy, esposti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ecc).

Inoltre, nel corso della riunione, l'atleta ha dichiarato di non essere stato adeguatamente seguito dall'affiliata, anche con riferimento all'infortunio avuto in una precedente stagione sportiva, tanto da veder compromesso ogni rapporto futuro con la società, circostanza che lo costringerebbe ad interrompere l'attività sportiva della pallavolo.

Di talchè ricorrendo i motivi di giusta causa per lo scioglimento del vincolo, non imputabile al sodalizio, e considerato l'exkursus sportivo dell'atleta (come indicato nelle controdeduzioni e non contestato) e la professionalità dello stesso, definito dal proprio legale, in sede di udienza, come "atleta di pregio", e "di belle speranze", si quantifica l'indennizzo da porsi a carico del Di Martino, in euro 12.000,00.

Ciò in considerazione sia al mancato versamento, da parte dell'atleta, delle quote di iscrizione al club di appartenenza, sia dei prestiti concessi dal sodalizio a titolo oneroso, sia, infine, alla partecipazione alle rappresentative del Club Italia per tre anni consecutivi.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto dal signor Gabriele Di Martino, nei limiti di cui in parte motiva, disponendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa dell'atleta, dalla ASD Roma12, per causa non imputabile a quest'ultima, quantificando l'indennizzo da porsi a carico del tesserato in euro

12.000,00 (dodicimila/00) e la restituzione al ricorrente della somma versata per l'instaurazione del procedimento.

Affissione albo 2 Ottobre 2019

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it

Part. IVA 01382321006